



COMUNE di CURINGA

Provincia di Catanzaro

VERBALE di DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE

N. 41 del 05/04/2016

OGGETTO : Presa d'atto richiesta rimborso spese legali per procedimento penale a carico di dipendente comunale e conseguenti determinazioni.

L'anno **DUEMILASEDICI**, il giorno CINQUE del mese di **APRILE**, alle ore 18,20 nella sala delle riunioni, ubicata nella Sede Comunale, sono stati per oggi convocati i componenti della Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori :

Cognome		Nome	Carica	Presente	Assente
PALLARIA	Ing.	Domenico Maria	Sindaco		X
MAIELLO	D.ssa	Patrizia Giovanna	Vice Sindaco	X	
SERRATORE	Stud. Univ.	Barbara Ornella	Assessore	X	
FRIJIA	Per. Agr.	Giuseppe	Assessore	X	
MAIELLO	Geom.	Antonio	Assessore		X
			Totale	3	2

Partecipa con funzione consultive, referenti, di assistenza giuridico amministrativa e verbalizzazione (art.97, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott.ssa Rosetta Cefalà.

Il Vice Sindaco, D. ssa Patrizia Giovanna Maiello, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

PREMESSO che il dipendente “*omissis*”, nato a Curinga il “*omissis*” ed ivi residente in via “*omissis*”, è stato indagato, nel procedimento Penale 1750/2008 RGNR della Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Lamezia Terme, in qualità di persona sottoposta ad indagini per il reato di cui all’art. 68 (in riferimento agli artt. 63 co.1 e 64 lett. A) d.lgs. 81/2008;

- **che** con lettera riservata, prot.n. 1508 del 26 marzo 2013, lo stesso dipendente comunicava, al Commissario Straordinario “*pro tempore*”, Dott.ssa Maria Adele Maio, di aver provveduto a nominare , in esito all’avvio di tale procedimento penale a suo carico, un proprio difensore di fiducia;

- **che** il dipendente con propria nota, indirizzata al Sindaco ed al Segretario comunale, acquisita al protocollo generale dell’Ente al n. 5937 in data 29/12/2015, avanzava richiesta di rimborso delle spese legali dallo stesso sostenute in conseguenza del procedimento penale di che trattasi, a seguito di fatti ritenuti di rilievo penale connessi all’espletamento delle sue funzioni e, contestualmente, allegava la seguente documentazione:

1. copia della **sentenza di assoluzione**, pronunciata dal Giudice, Dott.ssa Annalisa Martire, alla pubblica udienza del 25/11/2014;

2. copia di n. 2 parcelle relative all’attività svolta dal difensore incaricato dal dipendente, con riferimento rispettivamente al Decreto penale di condanna n.32272012 del 22.06.2012 inerente il procedimento penale n.1750/2008 RGNR e N601/2013 dell’ importo complessivo di 8.579,63, debitamente quietanzate;

Preso atto della documentazione allegata alla suddetta richiesta, consistente nella sentenza n. 680/2014 emessa in data 25 novembre 2014 dal Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Penale, e delle fatture quietanzate emessa dall’Avv.to “*omissis*”;

CONSIDERATO:

che la giurisprudenza di merito, con esplicito riferimento alla normativa dettata per i dipendenti degli enti locali (art. 19 D.P.R.16.10.1979 n 0509; art. 22 D.P.R.25.6.1983; art. 67 D.P.R.13.5.1987 n° 268 ed art.28 del CCNL del 14.05.2000) - la quale prevede che "**l'ente**, nella tutela dei propri diritti ed interessi **assicura l'assistenza in sede processuale ai dipendenti che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti d'ufficio, in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado del giudizio, purché non ci sia conflitto di interessi con l'ente**" - ha avuto modo di chiarire che l'assunzione dell'onere relativo all'assistenza legale da parte dell'ente locale deve essere conseguenza di alcune valutazioni che l'ente è tenuto a fare nel proprio interesse, per assicurare una buona e ragionevole amministrazione delle risorse economiche e a tutela del proprio decoro e della propria immagine;

che l'ente, prima di assumere a proprio carico ogni onere di difesa in un procedimento di responsabilità civile o penale aperto nei confronti di un proprio funzionario, è tenuto a valutare la sussistenza delle seguenti essenziali ed imprescindibili condizioni, quali la necessità di tutelare i propri diritti e interessi nonché la propria immagine, l'accertamento della diretta connessione del contenzioso processuale alla carica espletata o all'ufficio rivestito dal pubblico funzionario, l'assenza di qualsivoglia conflitto di interessi tra gli atti compiuti dal funzionario e l'ente **ed, infine, una sentenza di assoluzione**, che abbia accertato la insussistenza dell'elemento psicologico del dolo o della colpa grave;

che, per quanto concerne il primo dei requisiti sopra richiamati, avendo il legislatore gravato l'ente pubblico dell'assistenza processuale ai propri dipendenti ed amministratori implicati in procedimenti penali o civili in quanto **i fatti e gli atti che ne costituiscono oggetto siano imputabili direttamente all'Amministrazione nell'esercizio dell'attività istituzionale**, con la presenza di tale **presupposto il rimborso delle spese legali costituisce un obbligo** per l'ente pubblico poiché è collegato alla "tutela dei diritti e degli interessi dello stesso ente". La giurisprudenza rileva, infatti, che "la difesa nel giudizio penale del pubblico dipendente risponde all'esigenza di adeguata tutela della pubblica amministrazione, per la salvaguardia dell'immagine e per la necessità di evitare o limitare i potenziali danni patrimoniali a carico dell'amministrazione stessa derivanti dalla responsabilità civile in base all'art. 28 della Costituzione e dalle norme attuative di tali principi, di cui agli artt. 18 e 55. D.P.R.10 gennaio 1957, n. 3 (cfr. TAR.Veneto, Sez.1, 23 marzo 2000, n.835);

che il secondo requisito, **fondamento per l'ammissibilità del rimborso e strettamente legato al primo**, è costituito dal fatto che il processo in cui sia implicato il funzionario si sia aperto in conseguenza di atti e fatti direttamente connessi all'espletamento dei doveri d'ufficio di quest'ultimo (Cfr. T.A.R. Trentino Alto Adige, sez.Trento, 17 gennaio 1989, 2/1989);

che il terzo requisito, e punto qualificante dell'ammissibilità del rimborso, è costituito **dall'assenza di conflitto d'interessi tra l'attività dell'Amministrazione e l'attività posta in essere** dal funzionario nello specifico adempimento dei compiti d'ufficio; il rimborso delle spese per gli onorari di difesa sostenute da un dipendente per un processo penale elevato a suo carico in conseguenza dell'esercizio delle sue funzioni è, dunque, legittimo a condizione che il dipendente abbia agito nell'interesse dell'ente e non in conflitto di interessi (Cfr. Corte dei conti, Sez. II, 15 luglio 1985, n.141). Tale situazione conflittuale si verifica quando l'interessato, avendo agito con dolo o con colpa, si è posto in una posizione di contrasto rispetto al perseguimento degli interessi propri dell'Amministrazione locale, con l'adozione di atti d'ufficio che non siano nell'esclusivo interesse dell'amministrazione (Cfr. TAR. Lombardia, sez. II, 14 gennaio 1993, n. 14).

che l'ulteriore ed essenziale condizione per giustificare che l'amministrazione possa farsi carico delle spese sostenute dagli imputati è costituita dalla circostanza **che il procedimento penale si sia concluso con una sentenza di assoluzione** che accerti l'inesistenza dell'elemento psicologico del dolo o della colpa grave, negli atti posti in essere dall'amministrazione (Cfr. TAR. Sardegna, 7 luglio 1978, D. 295; Consiglio di Stato, 20 maggio 1994, n. 498; Consiglio di Stato, 26 settembre 1994, n. 107). Su tale aspetto la giurisprudenza, sia amministrativa che contabile, ha più volte affermato la necessità che l'imputato sia assolto con la formula più liberatoria e non collegata a cause che inibiscano l'accertamento dell'insussistenza dell'elemento psicologico del reato quali, ad esempio, la prescrizione o il proscioglimento per amnistia, formule decisorie intermedie che non conferiscono certezza sull'inchiesta del contrasto d'interessi tra l'amministrazione e l'ente e lasciano, infatti, ancora spazio per l'accertamento della responsabilità in sede amministrativa (Cfr. Corte dei conti. Sez.giurisdiz. Sardegna, 17 giugno '99', n. 363; corte dei conti. Sez. giurisdiz. Puglia, 17dicembre 1993, n. 00095).

SOTTOLINEATO che la giurisprudenza amministrativa di merito (TAR Abruzzo sent. n. 108 del 7 marzo 1997) ha considerato coerente con l'istituto e conforme all'esigenza della tutela dell'interesse pubblico, il rimborso delle spese legali *ex post* purché si sia in presenza di una sentenza di assoluzione con formula piena che escluda la mancanza di dolo o di colpa grave;

PRESO ATTO che la Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale del Lazio - con sentenza 13 luglio 2009 n. 1356, ha ammesso il rimborso delle spese legali sostenute dagli amministratori di un ente locale, assolti in un giudizio penale, anche *ex post* e pure in mancanza di un accordo preventivo tra l'ente e l'amministratore per la scelta dell'avvocato, tenendo comunque conto nella fattispecie *de qua* che il dipendente con nota prot. 1508 del 26 marzo 2013 aveva comunicato la nomina di un proprio difensore di fiducia;

DATO ATTO che tutti i menzionati principi sono stati ribaditi e compendati, ed ulteriormente chiariti, nella più recente deliberazione della sezione regionale Veneto della Corte dei Conti n. 0334 del 07/11/2013;

CONSIDERATO che la sentenza n.680/2014 emessa dal Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Penale, ha escluso in capo al dipendente di che trattasi qualsivoglia circostanza idonea a configurare la propria responsabilità penale (la formula assolutoria è infatti: per non aver commesso il fatto!) e che, dall'esame degli atti, é stata accertata l'assenza di conflitto d'interessi con l'Ente di appartenenza posto che il procedimento penale si è aperto in conseguenza di atti e fatti direttamente connessi all'espletamento dei doveri d'ufficio allo stesso attribuito;

PRESO ATTO , pertanto, che, *nella fattispecie de qua*, ricorrono tutti i presupposti richiesti dalla normativa vigente per poter ritenere ammissibile la richiesta di rimborso delle spese legali avanzata da dipendenti e/o amministratori comunali , in considerazione del fatto :

- che il procedimento penale in questione è stato aperto in conseguenza di fatti connessi all'espletamento delle funzioni di Responsabile "*omissis*" come evincibile dagli atti processuali e d'ufficio;

- la difesa nel giudizio penale de quo del pubblico dipendente ha risposto all'esigenza di fornire adeguata tutela della pubblica amministrazione, per la salvaguardia dell'immagine e per la necessità di evitare o limitare i potenziali danni patrimoniali a carico dell'amministrazione;

- che il procedimento penale di cui trattasi si è concluso con **sentenza di piena assoluzione**;
- che non sussiste conflitto di interessi tra la posizione dell'Ente e la condotta del proprio dipendente.

RITENUTO, per le motivazioni sopra riportate, ammissibile la richiesta di rimborso delle spese legalisostenute dal dipendente “ *omissis*”, nel procedimento penale di che trattasi;

VISTO il parere del Ministero dell'Interno- Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali- Direzione Centrale per gli Uffici Territoriali di Governo e per le Autonomie Locali fornito in data 10.11.2015 prot. 18517, inoltrato a questo Ente dalla Prefettura di Catanzaro con nota prot. 0100706 del 19/11/2015 che ribadisce ed ulteriormente chiarisce le valutazioni che l'ente deve fare prima di procedere alla liquidazione di spese legali sostenute dai dipendenti.

RICHIAMATI i seguenti atti:

- Delibera di Giunta comunale n.13 del 28/01/2016 di approvazione del piano triennale anticorruzione 2016/2018;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di G.C. n.05 del 16/01/2014, come da ultimo modificato ed integrato con delibera di Giunta comunale n.153 del 06/11/2014;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 29 in data 31 agosto 2015 esecutiva, con cui è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 2015 nonché la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 2015-2017;

ACQUISITI sulla presente proposta di deliberazione i pareri favorevoli espressi dai Responsabili di Area interessati ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 247 bis comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, attestanti la regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa e la regolarità contabile; **CON VOTI UNANIMI** favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge,

D E L I B E R A

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte:

DI PRENDERE ATTO della sentenza emessa dal Tribunale di Lamezia Terme che, in copia, risulta acquisita agli atti ed, altresì, della nota prot. n. 5937 del 29/12/2015, con la quale il dipendente “ *omissis*”, chiede il rimborso delle spese legali che lo stesso ha sostenuto per il procedimento *de quo*;

DI PRENDERE ATTO, inoltre, dell'applicabilità del diritto al rimborso totale delle spese legali sostenute dal dipendente “ *omissis*”, nel giudizio penale di che trattasi, per un importo complessivo di € 8.579,63;

DI AUTORIZZARE il Responsabile dell'Area Affari Generali ad adottare tutti gli atti consequenziali alla presente deliberazione onde consentire al dipendente di cui trattasi di ottenere il rimborso delle spese legali sostenute e documentate per il procedimento penale citato in premessa e definito con sentenza n.680/2014.

DI DARE ATTO che detta somma trova capienza sul capitolo del bilancio n.550/1 epigrafato “ *Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti*”.

DI DICHIARARE la presente immediatamente eseguibile ex art. 134, 4 comma, D.Lgs. 267/00 - con separata votazione unanimemente favorevole.



COMUNE DI CURINGA
Provincia di Catanzaro

Proposta di deliberazione per:

Giunta Comunale

Consiglio Comunale

OGGETTO : Presa d'atto richiesta rimborso spese legali per procedimento penale a carico di dipendente comunale e conseguenti determinazioni..

**PARERI AI SENSI DELL'ART. 49, comma 1° del D.Lgs 267/2000,
così come integrato e modificato dal D.L. 174/2012, convertito in legge 213/2012**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione sopra indicata.

CURINGA, 05/04/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F. to : Dott.ssa Rosetta Cefalà

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della deliberazione sopra indicata.

CURINGA, 05/04/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F. F

F. to : Ing. Pasqualino Nicotera.

Approvato e sottoscritto

▶ **Il Sindaco**

F. to : D. ssa Patrizia Maiello

▶ **Il Segretario Comunale**

F. to : D. ssa Rosetta CEFALA'

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) e contestualmente è stata trasmessa ai Capigruppo con nota **prot. n. 2334**.

Data, **12/04/2016**

▶ **Il Responsabile**

F. to D. ssa Rosetta CEFALA'

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);

X è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

è divenuta esecutiva il, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Data, **12/04/2016**

▶ **Il Responsabile**

F. to : D. ssa Rosetta CEFALA'

E' copia conforme originale

CURINGA, 12/04/2016

Il Segretario Comunale

D.ssa Rosetta CEFALA'